

Regolamento d'Istituto

PREVENZIONE E CONTRASTO DI "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

PREMESSA

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento vivendo opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende anche da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali (soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola). Obiettivo di questo regolamento pertanto è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati, come il bullismo e il cyberbullismo. Essi devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71
- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo nota Miur 5515/17;
- Protocollo 0002225/e del 23.02.2021 normativa e disposizioni attuative per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

"...Alle scuole, infatti, in quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione

del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la

comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate"(Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo).

Tra queste azioni risulta fondamentale la stipula di un Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

La finalità del Regolamento è di predisporre azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo per incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nella Comunità Scolastica, individuare e disporre modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno e definire le modalità di intervento nei casi in cui si verificano e accertino episodi

IL BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetuto nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi. Caratteristiche:

- Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi
- Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo
- Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità

Tipologie

- Fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli
- Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie

Ruoli

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- bullo - vuole dominare, avere un ruolo di prestigio ma attraverso una modalità distorta, patologica
- vittima - non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o non è capace di difendersi da sola
- sostenitori del bullo - non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva
- spettatori passivi - non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire
- difensori della vittima - capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze

IL CYBERBULLISMO:

La norma fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un

minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo (Art.1 L.71/17).

Il cyberbullismo è un'azione aggressiva intenzionale, agitata da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Caratteristiche:

- Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi
- Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo
- Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità
- Anonimato - chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo (deresponsabilizzazione)
- Rapida diffusione - il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale)
- Permanenza nel tempo - il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo.
- Pubblico più vasto - un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
- Senza tempo e senza spazio - l'aggressione raggiunge la vittima sempre e dovunque:

Tipologie:

Flaming: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti

Harassment: sono le molestie, verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico **Cyberstalking:** è l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo.

Trickery e Outing: tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo

Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO: Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.

CYBERBULLISMO: Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.

BULLISMO: I bulli di solito sono studenti o compagni di classe.

CYBERBULLISMO: I cyberbulli possono essere sconosciuti.

BULLISMO: I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.

CYBERBULLISMO: I testimoni possono essere innumerevoli.

BULLISMO: La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.

CYBERBULLISMO: Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la 'protezione' del mezzo informatico.

BULLISMO: Nel bullismo tradizionale i testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.

CYBERBULLISMO: Nel caso di cyberbullismo, gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.

BULLISMO: Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.

CYBERBULLISMO: Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni.

BULLISMO: Nel bullismo tradizionale, la vittima raramente reagisce al bullo

CYBERBULLISMO: Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyber bullo

BULLISMO: gli atti devono essere reiterati

CYBERBULLISMO: un singolo atto può costituire azione di cyber bullismo.

Cosa può fare in autonomia un ragazzo/a vittima di cyberbullismo?

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

In cosa consiste il provvedimento di carattere amministrativo?

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

AZIONI DELLA SCUOLA

AZIONE 1. COINVOLGERE E FORMARE TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E NON DOCENTE, SUL TEMA DEL BULLISMO e CYBERBULLISMO.

STRUMENTI:

- corsi e/o iniziative di formazione promossi dal MIUR o dall'Ufficio scolastico Regionale e/o Provinciale;
- appuntamenti periodici di confronto e verifica circa le modalità di sensibilizzazione e/o di prevenzione sui temi di cui sopra con il Team Antibullismo e Cyberbullismo;
- incontri con figure professionali specializzate in tali settori.

TEMPI:

I primi mesi dell'anno scolastico e durante l'anno scolastico

SOGGETTI COINVOLTI E/O DA COINVOLGERE:

Docenti - personale ATA - Dirigente Scolastico - Referente per il bullismo e il Cyberbullismo - Team Antibullismo e cyberbullismo - collegio docenti, consiglio di classe, genitori, alunni, Forze dell'Ordine (Carabinieri e Polizia Postale) - Associazioni che agiscono sul territorio, Psicologi e esperti delle problematiche dell'età evolutiva,

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".
- promuove e realizza progetti specifici riguardanti la "Sicurezza in Internet" e "il Cyberbullismo" diretti agli studenti, allo scopo di informare i discenti dei pericoli e dei

rischi connessi alla navigazione online, nonché di diffondere i criteri per l'individuazione e le modalità denuncia di fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo;

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- accrescere la consapevolezza del fenomeno del bullismo e cyberbullismo attraverso attività curriculari incentrate sul tema;
- si confronta periodicamente e quando necessario con il referente per il cyberbullismo e il Dirigente Scolastico allo scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disgregativi del gruppo classe;
- è il primo canale di informazione verso i genitori degli alunni nel caso si verificano casi legati a bullismo e cyberbullismo, in stretto contatto e con la collaborazione del Referente e del Dirigente Scolastico;
- Promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; è responsabile dell'utilizzo dei dispositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, pc etc...) e relativo accesso al web.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente; conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire -mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici- immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

AZIONE 2. DEFINIRE IL GRUPPO CHE SI OCCUPERÀ PIÙ DIRETTAMENTE DEL TEMA DEL BULLISMO e CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA (OLTRE AL DOCENTE REFERENTE) E AZIONI CHE METTERA' IN ATTO

IL TEAM Antibullismo e Cyberbullismo

dovrà essere composto da:

- docente Referente del bullismo e cyberbullismo
- Dirigente Scolastico e/o un collaboratore del Dirigente Scolastico
- Psicologo/a, Psicopedagogo/a, laddove ce ne sia la possibilità anche tra le risorse interne e la disponibilità economica
- almeno un/a docente della scuola (animatore digitale/ docente di sostegno ecc..).

Compiti

- svolgere un'indagine conoscitiva e un'analisi dei bisogni all'interno del personale scolastico elaborare attività di Prevenzione e di Gestione di eventuali casi di Bullismo e/o cyberbullismo.

Sensibilizzazione

- dei docenti con incontri informativi e formativi sulle tematiche, sull'approccio didattico e sulle strategie e strumenti a loro disposizione;
- degli studenti con attività adeguatamente programmate e all'interno del percorso curricolare condotti dagli stessi insegnanti di sezione o di classe;
- delle famiglie con incontri informativi e formativi con il Team, le Forze dell'Ordine (Carabinieri e Polizia Postale), le Associazioni che agiscono sul territorio, Psicologi e esperti delle problematiche dell'età evolutiva

Prevenzione

Adottare una politica integrata permette di prevenire e/o recuperare i comportamenti dei "bulli" e dei "cyberbulli" attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni. Applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Il Team Antibullismo e Cyberbullismo dovrà:

1. Cogliere ed interpretare le condotte che si manifestano nell'ambito scolastico.
2. Stabilire e perfezionare degli strumenti di prevenzione di tali fenomeni - griglie di osservazione - attività di gruppo - questionari anonimi a tutti gli studenti - istituzione di una giornata antibullismo e anti cyberbullismo - educazione trasversale all'inclusione - promozione di progetti dedicati all'argomento - formazione dei collaboratori scolastici - azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali e istituzioni (polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, Forze dell'Ordine - sportello interno di ascolto - incontri con le famiglie).

Il Team Antibullismo e Cyberbullismo sarà l'organo deputato alla messa a punto e all'applicazione degli strumenti necessari per gestire un caso di bullismo e/o Cyberbullismo.

SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE.

I Fase: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI.

Il docente e/o il coordinatore della classe che ha avuto una segnalazione da parte di un alunno (o di un genitore di un alunno), effettua una prima valutazione sul fenomeno, soprattutto in merito alla continuità e reiterazione dell'azione sospetta e riconducibile agli aspetti legati al bullismo o cyberbullismo. Il docente comunica il fatto immediatamente al Dirigente Scolastico che coinvolgerà il Team Antibullismo e Cyberbullismo al fine cogliere ed interpretare le condotte che si manifestano nell'ambito scolastico mediante

- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

Il team procederà nella valutazione più approfondita dell'accaduto e la sua gravità per poter definire il successivo tipo di intervento.

II Fase: RISULTATI SUI FATTI OGGETTO D' INDAGINE.

Se il fenomeno verificatosi è anche solamente sospetto rispetto al Bullismo e al Cyberbullismo il Dirigente Scolastico deve coinvolgere e i genitori dell'alunno, con i quali concordare, ad esempio, l'intervento con lo psicologo della scuola. L'indagine del Team riguarda l'accertamento dei colpevoli e lo stato psicologico della vittima (con relative azioni da parte dello psicologo).

Se non si riescono ad individuare i colpevoli e al proseguire del fenomeno, il Dirigente scolastico sarà tenuto ad informare gli Organi competenti (esterni alla Scuola), in questo caso la PS (ex Polizia Postale).

III Fase: AZIONI E PROVVEDIMENTI.

Il Dirigente Scolastico, coinvolge, con adeguata azione informativa sul caso verificatosi, il consiglio di classe o di interclasse e coordinatori di classe per discutere del fatto in esame

con il team e/o e procedere con gli interventi più idonei al caso e/o le azioni disciplinari da intraprendere.

Azioni che si possono intraprendere:

- Incontri con gli alunni coinvolti, interventi /discussione in classe, informazione e coinvolgimento genitori, responsabilizzazione degli alunni, (ri)stabilire regole di comportamento /di classe;
- supporto alla vittima e protezione; evitare che la vittima si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo e cyberbullo;
- valutazione di un intervento personalizzato: obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- scelta dell'opportuno ammonimento al bullo e cyberbullo;
- valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- imposizione al bullo e al cyberbullo di svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
- eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su).
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Monitoraggio:

Il team segue il processo di cambiamento a breve o lungo termine.

Il monitoraggio ha come obiettivo di: verificare se la situazione si mantiene nel tempo sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima, che all'interno della classe e se la situazione continua proseguire con gli interventi modificandoli e/o incrementandoli.

AZIONE 3. SPECIFICARE CHIARAMENTE LE REGOLE DI COMPORTAMENTO CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

I comportamenti di bullismo che costituiscono reato:

- le percosse (spintoni, colpi) art.581 c.p.
- i pugni e lesioni personali, art.582 c.p.
- i pettegolezzi, la diffusione di calunnie, la diffamazione, art. 595 c.p.
- offese, soprannomi denigratori, ingiurie, art.594 c.p.
- minacce, art. 612 c.p.
- l'uso di internet per le offese e gli insulti è un aggravante
- diffusione di video o foto personali, intime senza consenso, art.10 c.c.

I comportamenti di cyberbullismo che costituiscono reato:

Sostituzione di persona art. 494 cp

La produzione e trasferimento da una persona all'altra di materiale pornografico minorile art. 600 ter c.p.

Invio sms con un certo contenuto rasenta violenza privata art. 610 cp

Diffamazione art. 595 cp

L'Ingiuria ex art. 594 c.p (azione risarcitoria)

Minaccia ai sensi dell'art. 612 c.p

Atti persecutori art. 612 bis c.p

Molestie a mezzo telefono o social network art.660 cp

Interferenza illecita nella vita privata art. 615 bis cp

Pubblicazione e spettacoli osceni art. 528 c.p punisce le condotte che mettono in circolazione e in commercio qualsiasi produzione oscena

Violazione della privacy ai sensi della D.lgs.196/2003

RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo e di Cyberbullismo vanno distinte le diverse responsabilità:

a) Culpa del Minore: MINORE DI 14 ANNI non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. -MINORE TRA I 14 e I 18 ANNI di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

b) Culpa in educando e vigilando dei genitori: applicazione dell'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere, a meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola: l'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

L'INTERVENTO IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI.

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, dopo aver sentito il docente/coordinatore di classe secondo la procedura illustrata, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti. Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinato dai regolamenti e norme in materia (statuto degli studenti etc); gli episodi di

bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con provvedimenti particolarmente incisivi per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo. Per questi casi e se necessario, sarà cura del Dirigente interpellare e/o coinvolgere le Forze dell'Ordine, più precisamente le locali figure di riferimento della PS (ex Polizia Postale).

Nell'ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche di rito (nota, sospensione etc), si prevede anche di attuare (se necessario e previo coinvolgimento del TEAM Antibullismo e Cyberbullismo) le seguenti procedure: lettera di scuse da parte del bullo, scuse in un incontro con la vittima, compito/esercitazione/ricerca sul bullismo, compiti/lavori di pulizia a scuola.

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte.

AZIONE 4. CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO A LIVELLO DI CLASSE, SCUOLA, FAMIGLIA, COMUNITA'

Il presente documento dovrà fare parte integrante del Regolamento di Istituto ed essere integrato in forma ridotta nel Patto di Corresponsabilità; dovrà essere diffuso tra le famiglie e gli studenti attraverso il sito della scuola e all'interno della classe in una fase di sensibilizzazione ai fenomeni con specifiche modalità concordate all'interno del Team Antibullismo, con il supporto dei docenti di classe e dei Componenti del Consiglio di Istituto.